



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila

Ai
DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

OGGETTO: PRECARI SCUOLA – SENTENZE DI CONDANNA DEL MIUR AL
PAGAMENTO DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE – ESECUZIONE
- COMPETENZA - MONITORAGGIO

Come noto, a seguito dei ricorsi attivati, a partire dal 2011, dai precari della scuola (docenti ed ATA), sono state emesse sentenze da parte dei Tribunali del Lavoro, per lo più passate in giudicato, che hanno riconosciuto il diritto degli stessi ad ottenere la medesima progressione di carriera del personale di ruolo e hanno condannato il Ministero dell'Istruzione al pagamento delle conseguenti differenze retributive.

Ad oggi la questione controversa può ritenersi definita in favore dei ricorrenti (a questo Ufficio risultano pronunciate le ultime sfavorevoli sentenze della Corte di Cassazione fino al dicembre 2019) e perciò, **ove a ciò non si sia altrimenti provveduto**, si impone di attivarsi, senza ulteriori indugi, per l'esecuzione delle sentenze di primo grado, anche in assenza di loro notifica con formula esecutiva.

La prossimità di codeste Istituzioni scolastiche con i ricorrenti, ad oggi quasi tutti assunti in ruolo, nonché la competenza al riguardo attribuita dal d.p.r. n. 275/1999, ne consiglia l'affidamento a compiere la **PRELIMINARE RICOGNIZIONE dei soggetti**, già ricorrenti, che sono **in attesa dell'esecuzione delle sentenze in oggetto**.

Perciò, sempre ove a ciò non si sia altrimenti provveduto, si invitano codeste Istituzioni scolastiche a **DEFINIRE GLI ESITI** della intrapresa ricognizione, ponendo in **ESECUZIONE** le predette sentenze che, allo stato, sono, per la quasi totalità, passate in giudicato.

Con l'occasione si reputa opportuno evidenziare di seguito la procedura a cui si consiglia di attenersi, non senza sottolineare che i provvedimenti da adottare hanno **effetto limitato al contenzioso** che ne è la fonte.

Per dare UNIFORMITA' al lavoro di MONITORAGGIO, sono stati predisposti appositi MODELLI di compilazione che, peraltro, saranno di ausilio nella gestione della procedura di esecuzione le cui fasi, per semplicità, di seguito si riassumono.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila

- A. RICOGNIZIONE** (UTILIZZANDO L'ALLEGATO **MODELLO A**) DEI DIPENDENTI CHE SIANO DESTINATARI DI FAVOREVOLI SENTENZE DI CONDANNA DEL MIUR AL PAGAMENTO DI DIFFERENZE RETRIBUTIVE PER MANCATA APPLICAZIONE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE PRECARIO DELLA MEDESIMA PROGRESSIONE STIPENDIALE PREVISTA PER IL PERSONALE DI RUOLO
- B. SOTTOPOSIZIONE AL PERSONALE CHE DÀ RISPOSTA AFFERMATIVA DEL MODULO PER LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ:**
- B.1** UTILIZZANDO L'ALLEGATO **MODELLO B.1** NEL CASO IN CUI IL DIPENDENTE SIA GIÀ STATO DESTINATARIO DI PROVVEDIMENTO DI ESECUZIONE DELLE SENTENZE DI CUI È TITOLARE;
- B.2** UTILIZZANDO L'ALLEGATO **MODELLO B.2** NEL CASO IN CUI IL DIPENDENTE **NON** SIA GIÀ STATO DESTINATARIO DI PROVVEDIMENTO DI ESECUZIONE DELLE SENTENZE DI CUI È TITOLARE E, DUNQUE, CHIEDA L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO E IL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE
- C. ESECUZIONE** DELLE SENTENZE SOLO NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI CHE ABBIANO DICHIARATO DI NON ESSERE STATI DESTINATARI DI PROVVEDIMENTI DI ESECUZIONE E DI NON AVER PERCEPITO SOMME A DETTO TITOLO
- D. PER CIASCUN BENEFICIARIO:**
1. **SELEZIONE** DELLE ANNUALITÀ COMPUTABILI
 2. **COMPUTO** DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO RICONOSCIBILE
 3. **ATTRIBUZIONE** DELLE **FASCE** STIPENDIALI
 4. **CALCOLO** DELLE **RETRIBUZIONI** CONSEGUENTI AL FITTIZIO INQUADRAMENTO
 5. **CALCOLO** DELLE **DIFFERENZE** RETRIBUTIVE (FASE EVENTUALE)
 6. **EMISSIONE** DEL **PROVVEDIMENTO** DI ESECUZIONE
 7. **TRASMISSIONE** DEL PROVVEDIMENTO, DOCUMENTATO, ALLA **RAGIONERIA DELLO STATO** PER LA REGISTRAZIONE E PER L'INOLTRO ALL'UFFICIO STIPENDI AL FINE DELLA DETERMINAZIONE DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE SPETTANTI E DELLA EMISSIONE DI SPECIALE CEDOLINO DELLO STIPENDIO DELLE SOMME NON PRESCRITTE
 8. **COMUNICAZIONE** AL RICORRENTE DI AVVENUTA TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA RTS PER IL VISTO E PER IL PAGAMENTO DELLA SORTE CAPITALE E AVVERTIMENTO CHE GLI INTERESSI SARANNO SUCCESSIVAMENTE ACCREDITATI DALL'AMBITO TERRITORIALE DI L'AQUILA



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila

9. **COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI MONITORAGGIO** SUL LINK

<https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=h7NR4c1dyU-ESctOJXDwBBtDFy9wrGRAsHAtwhi-95IUMTBXSjNUS1VYWERSMEtEMFE4RzY5TFUwUy4u>

10. **CALCOLO DEGLI INTERESSI**

11. **TRASMISSIONE**, UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE L'ALLEGATO **MODELLO C**, DI TUTTA LA PRATICA A QUESTO AMBITO TERRITORIALE PER IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI

ISTRUZIONI

Per la massima parte, le sentenze hanno ritenuto sussistente una disparità di trattamento nei confronti del personale precario rispetto al personale di ruolo che, a decorrere dal primo contratto a termine **successivo al 10 luglio 2001** (termine per gli Stati membri per adeguare la normativa interna alle prescrizioni di cui alla Direttiva europea n. 1999/70, clausola 4 dell'allegato Accordo quadro) e fino alla **data di deposito del ricorso**, hanno percepito sempre la retribuzione base, a differenza di quanto avviene per i colleghi di ruolo, per i quali la disciplina contrattuale prevede, invece, la valorizzazione dell'anzianità maturata nel corso degli anni con l'attribuzione di scatti di anzianità.

Perciò i **contratti** che dovranno essere presi in **ESAME** saranno quelli stipulati successivamente alla predetta data e con scadenza entro la data di deposito del ricorso, salvo diversa espressa previsione della sentenza.

Una volta effettuata detta ricognizione sarà necessario individuare quali **periodi** potranno essere sottoposti a **COMPUTO**.

Al riguardo si evidenzia che le sentenze, sempre per la massima parte, hanno ritenuto sussistente la discriminazione per i servizi prestati a seguito di incarichi di supplenza conferiti ai sensi dei commi **1 e 2 dell'articolo 4 legge n. 124/1999** (rispettivamente, i primi su posti "*che risultino effettivamente **vacanti e disponibili** entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico*" ed i secondi su posti "***non vacanti che si rendano di fatto disponibili** entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico*") ossia, per facilità, rispettivamente, quelli con scadenza al 31 di agosto (identificabili a SIDI tramite il codice **N02**) e quelli con scadenza al 30 giugno (identificabili a SIDI tramite il codice **N11**).

Nei casi in cui la sentenza in esecuzione non abbia provveduto a detta identificazione, si dovrà risalire all'effettivo intendimento del Giudice, mediante attenta lettura della motivazione (e anche



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila

delle eventuali precisazioni che, sul punto, fossero state rese dalle relative sentenze della Corte d'Appello e/o della Corte di Cassazione). In tali casi, e **solo in tali casi**, potrà soccorrere il principio di diritto di recente espresso dalla Corte di Cassazione, che, con riguardo al personale docente, ritiene equiparabile al servizio di ruolo, oltre che il servizio prestato ai sensi dei predetti commi 1 e 2 dell'articolo 4 legge n. 124/1999, anche quello effettivamente prestato per non meno di 180 giorni oppure, ininterrottamente, dal 1 febbraio fino agli scrutini (ai sensi dell'articolo 489 t.u. scuola, come legittimamente interpretato dall'articolo 11, comma 14, della legge n. 124/1999).

Una volta individuati i periodi di servizio computabili, si procederà alla **VALUTAZIONE** mediante la somma dei giorni di **servizio effettivamente prestato**, al fine della puntuale individuazione di ciascuno scatto di anzianità.

In particolare la fascia retributiva 3-8 scatterà alla maturazione di 1095 giorni di servizio effettivo nella fascia stipendiale 0-2 iniziale (prevista per il personale di ruolo fino alla modifica della fascia iniziale da 0-2 a 0-8- introdotta a seguito del ccnl 4.08.2011) ossia al 1096esimo giorno; la fascia 9-14 scatterà al maturarsi dei successivi 2190 giorni di effettivo servizio (ossia **retribuito**) e così via.

Nel darsi conto della menzionata successione operativa, si disporrà, quindi, il **fittizio inquadramento** nelle fasce stipendiali, come individuate, delineando la progressione di carriera con l'esatta menzione delle retribuzioni attribuite all'esito di siffatta operazione, e in proporzione al numero delle **ore** effettivamente prestato.

Nel provvedimento dovrà inoltre essere esplicitato che le somme, risultanti come da corrispondere per effetto della esecuzione della sentenza, saranno pagate nei limiti della **prescrizione quinquennale** con la decorrenza individuata dal Giudice nel dispositivo stesso; nel caso in cui la data dalla quale effettuare il calcolo, a ritroso, non sia esplicitata nel dispositivo, essa andrà individuata in quella di **deposito del ricorso**. Nel caso in cui della prescrizione non si faccia menzione neppure nella motivazione, se ne potrà trovare menzione nelle sentenze della Corte di Appello e/o in quella della Corte di Cassazione.

Nel provvedimento dovrà altresì darsi atto della preventiva acquisizione, al protocollo della Istituzione scolastica procedente, della **dichiarazione sostitutiva di atto notorio**, redatta e sottoscritta, dal beneficiario del provvedimento stesso, secondo le modalità di cui al d.p.r. n. 445/2001, utilizzando esclusivamente l'Allegato B.2, di non essere destinatario di alcun provvedimento in esecuzione della sentenza di interesse (indicandone tutti gli estremi per l'esatta individuazione), e di non aver riscosso alcuna somma a detto titolo; nel contesto della stessa



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila

dichiarazione, il beneficiario indicherà gli estremi del conto corrente sul quale versare le somme per interessi.

Nel caso in cui dagli accertamenti espletati non dovesse risultare il passaggio in giudicato della sentenza, si inserirà la **clausola di riserva di ripetizione** delle somme (in corso di definizione, e che saranno corrisposte) al diverso, definitivo, esito del contenzioso.

Si farà altresì riserva di ripetizione delle citate somme all'esito di diverse risultanze della esatta procedura di esecuzione.

Il provvedimento sarà trasmesso alla **Ragioneria dello Stato** di L'Aquila per il controllo preventivo e per la quantificazione e l'accredito delle differenze retributive che risulteranno dovute in applicazione del provvedimento stesso, nel caso in cui dette evidenze siano presenti al MEF. Nel caso in cui, invece, taluni "percepiti" non siano stati corrisposti dal MEF, bensì dalle scuole, le differenze dovranno essere puntualmente quantificate dalla scuola.

Nella nota di invio si inviterà l'**Ufficio stipendi** allocato presso la Ragioneria dello Stato alla sollecita rimessione del dettaglio mensile dell'imponibile IRPEF delle somme corrisposte, unitamente alla comunicazione della aliquota media in atto goduta dal beneficiario e della data di avvenuto accredito della sorte capitale.

Sarà quindi notiziato il **ricorrente** che, con provvedimento in corso di registrazione, si è data esecuzione alla sentenza del Tribunale di _____ n. _____ del _____, contestualmente avvisandolo che la sorte capitale sarà corrisposta sul primo utile cedolino dello stipendio, e che gli interessi, calcolati da codesta Istituzione scolastica sulla base del dettaglio fornito dalla RTS, saranno accreditati dall'Ufficio scolastico provinciale sul conto corrente a tal fine comunicato.

Come detto, è rimesso a codesta Istituzione scolastica di provvedere al **calcolo degli interessi** dovuti che, successivamente, saranno corrisposti da questo Ambito territoriale.

Il calcolo degli interessi sarà effettuato, per ciascuna scadenza mensile, con progressiva riduzione del montante, man mano che si procede (per dire meglio, gli interessi andranno calcolati dall'ultimo giorno della prima mensilità al giorno del pagamento; di seguito, dall'ultimo giorno della seconda mensilità, al giorno del pagamento, e così via).

Si ribadisce la necessità di conoscere sia il giorno del pagamento (in quanto individua la data del "soddisfo" fino alla quale decorrono gli interessi), sia l'aliquota media goduta al momento del pagamento, considerato che gli interessi vanno calcolati sul NETTO IRPEF.

Al fine di consentire a questo Ambito territoriale di pagare gli interessi senza ulteriori indugi, si raccomanda di trasmettere sollecitamente (usando l'allegato **modello C**) il piano dettagliato del



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila

calcolo, corredato di tutta la documentazione -non senza la dichiarazione di cui si è detto sopra-.

Si reputa opportuno ribadire che l'atto di esecuzione spiega i suoi effetti solo e limitatamente al periodo oggetto di giudizio, per cui lo stesso non può essere considerato quale presupposto per l'adozione di ulteriori determinazioni in materia di ricostruzione di carriera: come noto, infatti, la sentenza, che si va ad eseguire, produce effetti limitatamente al caso deciso.

In buona sostanza, l'attribuzione della predetta progressione stipendiale è finalizzata solo ed esclusivamente alla determinazione del quantum da corrispondere nel periodo indicato in sentenza.

Si raccomanda che il dispositivo del provvedimento rechi la precisa menzione che “*non sono corrisposte, in quanto **prescritte**, le differenze retributive, spettanti in base allo sviluppo di carriera definito con il presente atto, per i periodi antecedenti la data [indicare la data fissata dal Giudice ovvero quella di deposito del ricorso]*”.

Si suggerisce la condivisione di risorse e competenze nel caso in cui il nominativo del beneficiario di propria dipendenza sia ricompreso in sentenze collettive.

Si confida nella **priorità** che le SS. LL. assegneranno alla gestione delle pratiche in oggetto, con la presente rimesse per competenza.

Si ringrazia per l'impegno che sarà profuso, garantendo la collaborazione richiesta, e si assicura il sostegno di questo Ufficio, settore contenzioso, per la gestione di eventuali problematiche connesse alla complessità della procedura descritta.

IL DIRIGENTE

Massimiliano Nardocci

documento firmato digitalmente ai sensi
del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

AnnaMariaRoselli

UFFICIO CONTENZIOSO

AnnaMariaRoselli

annamaria.roselli3@gmail.com

349.58.22.560

Sirio Banotti

sirio.banotti@istruzione.it